



**Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**

Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 22.677.645,50

Partita IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01865640369

---

## **REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

## **SOMMARIO**

- 1. Definizioni**
- 2. Premessa**
- 3. Diritto al voto maggiorato**
- 4. Elenco Speciale**
- 5. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale**
- 6. Legittimazione alla richiesta di iscrizione**
- 7. Modalità per richiedere l'iscrizione**
- 8. Iscrizione nell'Elenco Speciale**
- 9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato**
- 10. Cancellazione dall'Elenco per rinuncia al voto maggiorato**
- 11. Altre cause di cancellazione dall'Elenco**

## 1. Definizioni

**Azioni:** le azioni ordinarie Panaria.

**Comunicazione/i:** le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 23- *bis* (Maggiorazione del voto) del Provvedimento *Post Trading*;

**Elenco Speciale o Elenco:** l'elenco istituito da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143- *quater* del Regolamento Emittenti;

**Intermediario/i:** i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m), del Provvedimento *Post Trading*;

**Panaria o la Società:** Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.;

**Provvedimento *Post Trading*:** Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente modificato e integrato;

**Record date:** indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, la quale, alla data del presente Regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

**Statuto:** lo statuto di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.;

**TUF:** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).

## 2. Premessa

In data 27 aprile 2018 Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ai sensi dell'articolo 7- *bis*, comma 1, dello Statuto così come introdotto dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito *web* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne la disciplina del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento *Post Trading* e allo Statuto.

### **3. Diritto al voto maggiorato**

Ai sensi dell'art. 7-*bis* dello Statuto, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco sono attribuiti n. 2 (due) voti.

### **4. Elenco Speciale**

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del diritto reale legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni a proprie spese e, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

### **5. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco (l'"**Incaricato**").

L'Incaricato dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento e potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) ai soci circa il contenuto dello stesso.

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco;
- dare riscontro agli Intermediari e/o agli azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco nei termini di legge e di Statuto;
- mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## 6. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, per tale intendendosi la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

## 7. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto è tenuto, in conformità all'art. 23-*bis* del Provvedimento *Post Trading*, a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta di iscrizione nonché la Comunicazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per una parte delle Azioni possedute dal titolare.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente le Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni il numero delle Azioni che intende iscrivere nell'Elenco;

- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a Panaria – tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [panaria@pecserviziotitoli.it](mailto:panaria@pecserviziotitoli.it) e copia per conoscenza alla casella [PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT](mailto:PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT) – la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, del Provvedimento *Post Trading*, attesta la titolarità del diritto reale legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso in cui sia una persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati<sup>1</sup>, con indicazione dei dati

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF:

"1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

identificativi del soggetto controllante e/o della relativa catena di controllo e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società al seguente link [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it).

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

La Società provvederà a confermare all'Intermediario, dal quale è pervenuta la suddetta comunicazione, l'avvenuta iscrizione del soggetto legittimato nell'Elenco secondo quanto indicato nel successivo art. 8.

## **8. Iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione della richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco secondo una periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre).

L'iscrizione nell'Elenco ha efficacia dal primo giorno di ciascun trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) per tutte le richieste di iscrizione regolarmente pervenute almeno entro il venticinquesimo giorno del mese precedente.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al richiedente.

La Società notifica all'Intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità della stessa entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la *Record Date*.

## **9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato**

Decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco, e purché non siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione avrà diritto alla maggiorazione del voto con effetto dal primo giorno del mese successivo (nelle date di cui all'art. 8).

L'Elenco è aggiornato a cura della Società secondo la periodicità sopra indicata e, in ogni caso, entro la *Record Date*.

La Società notifica all'Intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

## **10. Cancellazione dall'Elenco per rinuncia al voto maggiorato**

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco.

Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [panaria@pecserviziotitoli.it](mailto:panaria@pecserviziotitoli.it) e copia per conoscenza alla casella [PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT](mailto:PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT), la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, che determina la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare.

La Società notifica all'Intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco, indicando la relativa motivazione.

## 11. Altre cause di cancellazione dall'Elenco

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale provi di aver conservato il diritto di voto;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, notifica senza indugio alla Società la Comunicazione ai sensi dell'art. 23-*bis*, commi 6 e 9, del Provvedimento *Post Trading*, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [panaria@pecserviziotitoli.it](mailto:panaria@pecserviziotitoli.it) e copia per conoscenza alla casella [PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT](mailto:PANARIAGROUP@LEGALMAIL.IT), specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco e la Società deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, la cancellazione dall'Elenco o la perdita della maggioranza del voto ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 10, del Provvedimento *Post Trading*.

Salvo diverse indicazioni, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le Azioni iscritte con data più recente.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, l'avvenuta cancellazione.